SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1138)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSTA, JERVOLINO RUSSO Rosa, BOMPIANI, DEL NERO, D'AGOSTINI, SENESE, DELLA PORTA, ACCILI, FORNI, SAPORITO e MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1980

Istituzione presso le Amministrazioni dello Stato di un ruolo speciale dei direttori generali e dei vice direttori generali degli enti pubblici soppressi non inseriti in altri enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto la legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riassetto degli enti pubblici e sul rapporto di lavoro del personale dipendente, ha introdotto nel quadro normativo anche il personale a contratto, che deve ritenersi regolato con la generalità di tutto l'altro personale, come è possibile dedurre anche dagli atti parlamentari e dalla relazione resa dal relatore onorevole Galloni al disegno di legge unificato di tutti i gruppi politici di maggioranza e di opposizione e dello stesso Governo.

Difatti a pagina 14, punto 12), della predetta relazione (vedere atti parlamentari Camera dei deputati, nn. 303-38-111-1475-2224-*A*) si legge:

« A contratto possono essere assunti il direttore generale (articolo 4, ultimo comma), coloro cui vengono attribuiti incarichi di natura professionale che non dànno luogo a rapporti di lavoro subordinato (articolo 5, quinto comma), il personale di ricerca o tecnico di alta specializzazione o chiamato a svolgere programmi di ricerca (articolo 33, primo e secondo comma) ».

La predetta relazione continua sempre alla stessa pagina ed allo stesso punto 12) come segue:

« Una novità che sarà introdotta dalla legge in esame è la possibilità di trasferimenti di personale tra enti appartenenti alla stessa categoria, conservando gli stessi diritti di anzianità e di qualifica (articolo 6) ».

Per quanto concerne i direttori generali, all'ultimo comma dell'articolo 5 della predetta legge è previsto: « Il direttore generale, purchè in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto anche tra i funzionari dell'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile ».

Come appare evidente la legge sovverte a questo proposito un'impostazione del tutto diversa da quella che era il rapporto dei direttori generali, che trova riscontro a quel-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

lo che avviene nello Stato e cioè che il Direttore generale di regola è scelto fra i funzionari della propria Amministrazione e solo in via eccezionale è nominato al di fuori di essa, a condizione che la persona nominata sia in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Con tale norma, che è di carattere generale, la materia relativa all'impiego dei direttori generali a contratto è stata sottratta all'autonomia regolamentare degli enti, prevedendo una novazione del rapporto quando l'assunzione sia avvenuta tra i funzionari dell'ente, i quali, stranamente, alla scadenza del contratto, per le intervenute riforme, rischierebbero di perdere il posto di lavoro.

Allo scopo di ovviare alla predetta congettura di alcuni interessati, che sono peraltro i più giovani e, peraltro, preoccupati proprio per il mancato accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno n. 9.1414/10 dei deputati Seppia, Tiraboschi, Ferrari Marte (vedere resoconto sommario 28 febbraio 1980, Camera dei deputati, pagine 30 e 34, risposta del Governo) tendente a comprendere tutto il personale, senza alcuna esclusione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, si ha l'onore di sottoporre all'approvazione il disegno di legge che segue, secondo il quale le disposizioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, vanno applicate anche ai direttori generali che saranno assegnati al Ministeri che esercitano la vigilanza sui rispettivi enti.

Il disegno di legge che si propone non crea nessuna situazione di conflittualità nei riguardi del personale dei quadri dirigenti statali, atteso che l'inquadramento avviene negli appositi nuovi ruoli speciali ad estinzione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, relative al personale degli enti soggetti a soppressione, scorporo o riforma, si applicano anche ai rispettivi direttori e vice direttori generali, i quali saranno assegnati ai Ministeri vigilanti per soddisfare prioritariamente le esigenze connesse alle gestioni di liquidazione. Gli interessati conservano, ad ogni effetto, la posizione raggiunta secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.